

COMUNE DI CIMITILE

Provincia di Napoli



REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Requisiti

Articolo 3 - Presentazione della domanda

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

Articolo 6 - Vigilanza sul Registro

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Articolo 8 - Segreteria

Articolo 1

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto Comunale, è istituito presso l'Ente il Registro delle Associazioni per riconoscere, valorizzare, tutelare le associazioni liberamente costituite, operanti sul territorio cittadino e per agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione Civica.

Articolo 2

Requisiti

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro, purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione ed alle Leggi.

Articolo 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere debitamente compilata in ogni sua parte sul modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente.
2. La domanda, alla quale dovranno essere allegati l'atto costitutivo (a rogito notarile) e, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.
3. La scheda di iscrizione contenente le notizie relative all'associazione deve essere firmata dal Presidente o Rappresentante Legale e consegnata unitamente alla fotocopia del documento di identità.
4. A tal fine le informazioni ed il modulo sono reperibili e scaricabili dal sito web del Comune di Cimitile (NA).

Articolo 4

Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è effettuata, dal Responsabile del Servizio AA.GG. in base al numero delle richieste complete pervenute in un lasso di tempo che può variare dai 60 ai 90 giorni dalla data di ricezione.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di nuova ricezione della stessa.

3. La domanda può essere respinta in sede istruttoria, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 con comunicazione motivate da parte dell'ufficio preposto.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Campania, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato per posta elettronica, se reperibile all'indirizzo depositato in sede di iscrizione, od a mezzo di raccomandata, inviata entro i quindici giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione del relativo atto. Il suddetto provvedimento di iscrizione dovrà essere conservato a cura dell'associazione come documento ufficiale attestante l'avvenuto inserimento nell'Albo.
6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Articolo 5

Aggiornamento del Registro

1. Annualmente tutte le Associazioni iscritte sono tenute ad inviare una relazione sull'attività svolta, nonché a comunicare eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione, statuto, ...), ai fini dell'aggiornamento del Registro e dell'eventuale erogazione di contributi finanziari.
2. Qualora per due anni consecutivi l'attività non potesse essere documentata o non pervenisse la relazione annuale o l'associazione non fosse rintracciabile ai recapiti dichiarati, è prevista la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
3. La relazione annuale deve essere trasmessa o consegnata direttamente all'ufficio Registro Associazioni entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento.

Articolo 6

Vigilanza sul Registro

1. Ai sensi dell'art. 85 dello Statuto Comunale il registro è tenuto dal Sindaco.
2. La Vigilanza sul medesimo è esercitata dal Responsabile del Servizio AA.GG.

Articolo 7

Forme di pubblicità

1. Al fine di dare la massima pubblicizzazione, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione e dell'elenco delle associazioni inserite, viene predisposta sul sito web dell'Ente di idonea informativa e modulistica.

2. Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla formazione del pubblico Registro Associazioni, pertanto il responsabile dell'associazione può avvalersi dei diritti di cui alla vigente normativa sulla Privacy.

Articolo 8

Segreteria

1. Il Servizio AA.GG. presso il Comune di Cimitile (NA) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. Periodicamente inoltre provvede all'aggiornamento dei dati ed alla pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte sul sito web dell'Ente.